



COMUNE DI NEIVE

Provincia di Cuneo

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

(art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)

Il Responsabile del S.U.A.P.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 12.09.2003 con cui questo Ente ha provveduto alla formale istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive;

AVUTO RIGUARDO alle seguenti disposizioni:

- Legge 15 marzo 1997 n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativa";
- D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- L.R. del 26 aprile 2000, n. 44 e ss.mm.ii. "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L. 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Decreto legge n. 112 del 25/06/2008 art 38 comma 3 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria".
- Legge n. 133 del 6/08/2008 art 1 comma1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
- DPR del 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- DPR del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

PREMESSO che:

- con Provvedimento Conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Neive prot. n. 3976 del 14/11/2014 veniva

rilasciata alla ditta CAPETTA LUIGI con sede legale in Neive, Via Valledoglio n. 5/c l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto sito in Neive, Via Valledoglio 5/c - P.IVA 00825260052;

- in data 31/03/2017, lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) del Comune di Neive ha rilasciato, con prot. n. 1412, il Provvedimento Conclusivo per la variazione di ragione sociale in capo alla ditta ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl, con sede legale in Alba, Via dell'Acquedotto, 2 - P. IVA 03633040047;

VISTE l'istanza e la relativa documentazione tecnica presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Neive in data **02/01/2020** dalla Ditta **ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA s.r.l.**, con sede legale in Alba, Piazza Urbano Prunotto n. 5 - P.IVA 03633040047 - finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6 a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"** sito in Neive, Via Valledoglio n. 5/c;

VISTA e RICHIAMATA la relazione del competente Settore Tutela del Territorio - Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Cuneo, pervenuta all'Ufficio protocollo del Comune di Neive con nota n. 3075 in data 23/05/2023, contenente gli esiti delle attività istruttorie relative al riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), presentata dalla ditta ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA srl, con sede legale in Alba, Piazza Urbano Prunotto n. 5 - P.IVA 03633040047, per l'impianto di allevamento intensivo di pollame sito in Neive, Via Valledoglio n. 5/c;

PRESO ATTO del **parere tecnico conclusivo FAVOREVOLE in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della ditta **ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl**, con sede in Alba, Piazza Urbano Prunotto n. 5 - P.IVA 03633040047 - per l'esercizio dell'installazione sita in **Neive, Via Valledoglio n. 5/c** - Attività IPPC: **6.6.a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, reso dal competente Settore Tutela del Territorio - Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Cuneo con provvedimento prot. n. 32235/2023, pervenuto all'Ufficio protocollo del Comune di Neive con nota n. 3075 in data 23/05/2023

a **condizione che vengano rispettati:**

- 1. i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del parere provinciale per il RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'AIA;***
- 2. le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamate e prescritte nell'allegato 2;***

CONSIDERATO che il citato provvedimento della Provincia di Cuneo prot. n. 32235 del 22/05/2023 sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il Provvedimento Conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Neive, prot. n. 3976 del 14/11/2014 (costituente rilascio dell'AIA);

CONSIDERATO che il procedimento riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti endoprocedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti:

- **Parere del Settore Tutela del Territorio - Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali per RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);**

CONSIDERATO che lo Sportello Unico ha richiesto agli uffici competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

CONSIDERATO che gli uffici medesimi hanno provveduto al riguardo e sono pervenuti i seguenti provvedimenti:

- **Provvedimento prot. n. 32235 del 22/05/2023 (sostitutivo del provvedimento prot. n. 10255 del 17/02/2021 e del Provvedimento Conclusivo SUAP del Comune di Neive prot. n. 3976 del 14/11/2014), di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata a favore della ditta ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl con sede in Alba, Piazza Urbano Prunotto n. 5 - P.IVA 03633040047 - per l'esercizio dell'installazione sita in Neive, Via Valledoglio n. 5/c;**

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 in virtù del quale spetta ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione, fra i quali rientra il rilascio del presente provvedimento;

ATTESA l'assenza di pronunce negative;

RAVVISATA la doverosità di procedere, salvi ed impregiudicati i diritti di eventuali terzi contro interessati;

il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Neive, Arch. Roberto ORNATO, assume il seguente

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO (PROVVEDEIMENTO CONCLUSIVO)

Per il RIESAME, ai sensi dell'art. 29- quater del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Installazione sita in Neive, Via Valledoglio n. 5/c da parte della ditta ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl con sede in Alba, Piazza Urbano Prunotto n. 5 - P.IVA 03633040047 - per l'esercizio dell'attività IPPC: 6.6.a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame";

condizionando il presente provvedimento al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti e/o pareri sopraelencati, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento conclusivo ha validità **10 (dieci) anni** dalla data del rilascio.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate, dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

La realizzazione di eventuali manufatti edilizi e degli impianti tecnici resta assoggettata alla normativa applicabile. Ove siano richiesti atti di collaudo, certificato di agibilità o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività, potrà farsi ricorso alle procedure di cui al D.P.R. 160/2010 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici.

Il presente provvedimento è notificato mediante *Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)* a alla ditta ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl con sede in Alba, Piazza Urbano Prunotto n. 5, in qualità di soggetto interessato.

Copia del presente provvedimento conclusivo è trasmesso ai seguenti enti interessati dal procedimento:

- *Provincia di Cuneo, Settore Tutela del Territorio - Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali - C.so Nizza n. 21 - Cuneo - pec: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it;*
- *ARPA Piemonte, Dipartimento Piemonte Sud Ovest Cuneo - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo n. 11 - Cuneo - pec: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it*

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 241/90 e Legge n. 1034 del 06.12.1971 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte o entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

NEIVE, lì 05/06/2023

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
arch. Roberto Ornato
(f.to digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio telematico di questo Comune.

NEIVE, lì 05/06/2023

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
arch. Roberto Ornato
(f.to digitalmente)



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2014/08.02/1
Rif. pratica 08.02/224

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale**
- Autorizzazione Integrata Ambientale - installazione sita Neive, **Via Valledoglio, 5/c** – Ditta **ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl** con sede legale in Alba - **Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- con il Provvedimento Conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Neive prot. n. 3976 del 14/11/2014 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto sito in Neive, Via Valledoglio 5/c - **Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"** in capo alla Ditta Capetta Luigi, con sede legale in Neive, Via Valledoglio, 5/c – P.IVA 00825260052;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;



- in data 31/03/2017, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Neive ha rilasciato, con prot. n. 1412, il Provvedimento Conclusivo per la variazione di ragione sociale in capo alla Ditta ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl, con sede legale in Alba, Via dell'Acquedotto, 2 – P.IVA: 03633040047;
- in data 02/01/2020, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Neive ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl, con sede legale in Alba, Piazza Urbano Prunotto, n. 5 - P.IVA: 03633040047 - finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, per l'allevamento sito in Neive, Via Valledoglio, 5/c;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl ha effettuato, in data 28/10/2019, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 3392 del 20/01/2020 è stata convocata, per il giorno 26/03/2020 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Neive, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2, il Dipartimento Territoriale Arpa di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la Ditta istante;
- con nota prot. n. 18318 del 23/03/2020 è stato comunicato il rinvio della Conferenza dei Servizi a data da destinarsi, a causa della situazione di emergenza epidemiologica da COVID19;
- tenuto conto delle misure adottate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 19/05/2020, con nota prot. n. 27610, la Provincia ha convocato, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN2 di Alba, di cui al prot. n. 33389 del 26/05/2020;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;



- 3) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- in data 09/06/2020, con nota prot. n. 31698, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in esito ai lavori della Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
 - in data 26/11/2020 la Ditta ha presentato le integrazioni; acquisite con prot. della Provincia di Cuneo n. 68661 del 27/11/2020, pertanto, con nota prot. n. 912 del 08/01/2021, è stata convocata, per il giorno 24/02/2021, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Neive, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario di Alba dell'A.S.L. CN2, il Dipartimento Territoriale Arpa di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la Ditta istante;
 - della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN2 di Alba, di cui al prot. n. 15289 del 17/02/2021
 - 2) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
 - con nota prot. n. 16640 del 16/03/2021, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
 - in data 16/03/2023, la Ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, concernenti la variazione del Gestore dell'impianto e l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, utile ai fini della predisposizione del presente provvedimento;
 - in data 31/03/2021 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 31066 del 13/05/2021, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;



rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta ENER AVI Srl è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento Conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Neive ha rilasciato con prot. 3976 del 14/11/2014 (costituente rilascio dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori



tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE



- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;



- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **ENER AVI SOCIETA' AGRICOLA Srl**, con sede legale in Alba, Piazza Urbano Prunotto, n. 5 - P.IVA 03633040047 - per l'esercizio dell'installazione sita in **Neive, Località Valledoglio, n. 5/c** - Attività IPPC: **6.6. a)** - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame";

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**



- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento Conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Neive ha rilasciato con prot. 3976 del 14/11/2014 (costituente rilascio dell'AIA);

- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



Autorizzazione Integrata Ambientale

RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

ENER AVI SOC. AGRICOLA SRL

Neive, Via Valledoglio, 5/c

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	5
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici.....</i>	<i>5</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>6</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>7</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni sonore.....</i>	<i>8</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>8</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>8</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	9
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	9
Interventi di adeguamento.....	14
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	15
Ciclo produttivo.....	15
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>15</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	16
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>16</i>
Emissioni in atmosfera	17
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>17</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>18</i>
Energia.....	19
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>19</i>
Emissioni Sonore	19
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>19</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>19</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	19
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>19</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.....</i>	<i>20</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>21</i>



INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è sito in Comune di Neive, in Via Valledoglio, 5/c, ed è localizzato in area agricola. Le strutture dell'impianto sono ubicate al Foglio 7, particelle n. 6.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Neive è inserito nella zona di collina, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021

Il Piano di Classificazione Acustica comunale inserisce l'area dell'impianto di allevamento in classe III – "Aree di tipo misto", senza accostamenti critici con aree confinanti.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Neive (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2005).

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, con il Provvedimento Conclusivo prot. n. 3976 del 14/11/2014, rilasciata alla Ditta CAPETTA Luigi, con sede legale in Neive, Via Valledoglio, 5/c - P.IVA 00825260052 - con validità sino al 14/11/2024, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 a) - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame.

In data 31/03/2017, il SUAP del Comune di Neive ha rilasciato il Provvedimento Conclusivo n.1412 per la variazione di titolarità dell'AIA a favore della ditta ENER AVI Società Agricola S.R.L., con sede legale in Alba, Via dell'Acquedotto, n. 2 - P. IVA 03633040047.

Unitamente all'istanza di RIESAME, il Gestore ha presentato un progetto con le seguenti modifiche:

- variazione della sede legale: da Via Acquedotto, 2 a Piazza Urbano Prunotto, 5 in Alba;
- modifica della categoria di allevamento: da riproduttori a polli da carne;
- aumento dei posti potenziali: da 44.720 a 69.725;
- rimozione delle gabbie e allestimento dei ricoveri per i polli da carne (abbeveratoi, lettiera, mangiatoie).

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento di pollame da carne a terra**.

Il ciclo ha inizio con l'approvvigionamento delle materie prime: il mangime, proveniente dalla ditta mangimistica e trasportato tramite autocisterne due volte/settimana, viene sistemato in appositi silos di stoccaggio, dai quali verrà prelevato e distribuito automaticamente.

Nei capannoni sono allestite le lettiera di stabulazione, la posa di mangiatoie ed abbeveratoi. A questo punto i pulcini introdotti in azienda verranno sistemati all'interno dei ricoveri.



Il ciclo inizia con l'introduzione dei pulcini che, a seconda dei momenti, possono essere di entrambi i sessi. I capi terminano l'accrescimento in diverse fasi: a 35 giorni o con il raggiungimento di un peso vivo medio di 1,7 kg (pari al 30% dei posti potenziali), a 45 giorni o con il raggiungimento di un peso vivo medio di 2,5 kg (pari al 20% dei posti potenziali), a 56 giorni o con il raggiungimento di un peso vivo di 3,4 kg (50% dei posti potenziali).

L'allevamento è articolato su 5,8 cicli/anno, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario, necessario per la rimozione degli abbeveratoi, mangiatoie, l'asportazione della pollina e la disinfezione dei locali.

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è composto di 5 fabbricati esistenti di eguali dimensioni di superficie di stabulazione, pari a 607,88 m², per un totale di 3.039 m².

Consistenza dell'allevamento

In concomitanza con l'avvio dell'attività, il Gestore ha provveduto a richiedere all'ASL di competenza la deroga per **allevare 39 Kg** di peso vivo per m² di stabulazione. Pertanto, tutti i cicli riportati rispettano la normativa sul benessere animale.

L'installazione è costituita da 5 fabbricati, nella tabella che segue vengono indicati, per ciascun ricovero, la superficie utile di allevamento ed i posti potenziali:

Ricovero	Categoria	Superficie (m ²)	n. posti potenziali
1	<i>broiler</i>	607,88	13.945
2		607,88	13.945
3		607,88	13.945
4		607,88	13.945
5		607,88	13.945
Totale		3.039	69.725

I posti potenziali, all'interno delle strutture di stabulazione, potranno essere utilizzati secondo una delle seguenti ipotesi di allevamento:

- Ipotesi 1: 69.725 femmine vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,7 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 8,7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 35 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 2: 69.725 femmine, di cui circa il 30% vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,7 Kg di peso vivo e la rimanenza vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7,4 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 3: 49.390 femmine vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7,4 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 4: 69.725 animali, di cui circa il 30% degli animali accasati femmine vendute a 1,7 Kg di peso vivo, circa il 20% degli animali accasati femmine o maschi venduti a 2,4 Kg di peso vivo e circa il 50% degli animali accasati maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.



- **Ipotesi 5:** 34.860 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- **Ipotesi 6:** 39.510 maschi venduti dopo 50 giorni di allevamento a 3,0 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 6,4 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 50 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.

Il ciclo produttivo maggiormente impattante risulta essere quello rappresentato dall'**ipotesi 4** e, pertanto, tutti i calcoli relativi alle produzioni e consumi saranno basati su tale quantitativo di polli.

L'azienda intenderebbe, inoltre, essere autorizzata all'allevamento di altre specie avicole, qualora le esigenze di mercato portassero a non ritenere più conveniente l'allevamento di *broiler*. Nel caso, si intenderebbe praticare l'allevamento di una delle seguenti specie:

- Allevamento di 50.000 faraone con produzione di animali di 1,8 kg/capo venduti dopo 90 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).
- Allevamento di 60.000 pollastre con produzione di animali di 1,5 kg/capo venduti dopo 130 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).

Tecniche di stabulazione

I 5 ricoveri sono dotati di pavimentazione in battuto di calcestruzzo, con pareti e copertura coibentate, con sistema di **stabulazione del tipo a lettiera integrale**, costituita da lolla di riso o paglia, **su tutta la superficie**.

Ricovero	Categoria	Stabulazione	Bat c
1	Polli da carne (<i>broilers</i>)	Lettiera integrale su tutta la superficie dei capannoni	32.c
2			
3			
4			
5			

Tecniche di alimentazione

I capi vengono alimentati esclusivamente con mangime finito, *ad libitum* per fasi in funzione dell'età dei polli. Il mangime utilizzato contiene due amminoacidi essenziali: lisina e metionina.

Le mangiatoie sono completamente automatizzate con la presenza di alimentatori circolari: strutture di forma cilindrica e di materiale plastico. Il mangime affluisce dall'alto e si deposita sul piatto a bordi rilevati posti sotto la mangiatoia.

Le mangiatoie circolari vengono sospese al soffitto del capannone mediante funi e la loro altezza dal suolo è regolata in funzione del peso dei polli.

Il sistema di distribuzione dell'acqua è costituito da linee sospese di abbeveratoi a goccia con tazzette antispreco, la cui altezza viene regolata in funzione del peso dei polli. Il sistema di distribuzione è stato progettato in modo da minimizzare gli sprechi di acqua; inoltre l'acqua è fornita a bassa pressione.

Spoglie di animali



La mortalità media stimata è pari a circa il 5%; gli addetti dell'azienda effettuano giornalmente due ricognizioni per l'allontanamento degli animali deceduti. Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene in apposita cella frigorifera, che viene svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morie eccezionali, sarà cura del Gestore allontanare dal sito le carcasse il più velocemente possibile, mediante ditta autorizzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame da carne potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali (<i>broiler</i>)	69.725
Pollina potenziale	973 m ³ /anno
Azoto al campo al netto del vuoto sanitario	18.704 (kg/anno)

La pollina, costituita essenzialmente da lolla di riso, feci e residui organici degli avicoli da carne, viene asportata dai capannoni al termine di ogni ciclo d'ingrasso.

Il Gestore indica che le eventuali acque di lavaggio prodotte per la disinfezione dei locali saranno raccolte all'interno dei pozzetti di raccolta per essere poi rimontate sulla pollina estratta dai ricoveri.

Presso l'installazione **non viene praticato lo stoccaggio** della pollina all'esterno delle strutture di allevamento, in quanto **la lettiera esausta viene immediatamente allontanata a fine ciclo e ceduta a terzi** (impianto di **codigestione** localizzato in altro sito e condotto da altro gestore); il trasporto avviene mediante *dumper* coperti.

In seguito al trattamento all'interno dell'impianto di codigestione, **gli effluenti zootecnici non tornano all'installazione IPPC** ma rimangono in capo alla gestione dell'azienda conduttrice dell'impianto di cogenerazione.

La Ditta non esclude comunque la possibilità di destinare la pollina ad utilizzazione agronomica sui terreni di propria conduzione o in asservimento, o previo contratto di cessione, cederla a terzi.

Nel caso in cui la pollina venga destinata all'utilizzazione agronomica, gli stessi saranno utilizzati mediante spandiletame a disco posteriore ed incorporati nel suolo il più presto possibile, entro le 4 ore.

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati e la specie avicola;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- la quantità di pollina che viene ceduta ed i nominativi dei cessionari.

In data 05/01/2023, il Gestore ha convalidato una Comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., che risulta allineata alla situazione descritta ai fini del riesame.



Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è in parte acquistata dalla rete e in parte prodotta dall'impianto fotovoltaico di potenzialità pari a 450 kW, di recente installazione utilizzato per gli autoconsumi ed in cessione per l'esubero produttivo.

L'energia elettrica viene utilizzata per l'illuminazione dei locali, per il funzionamento delle ventole, dei macchinari deputati alla distribuzione dei mangimi ed al congelamento delle carcasse.

Presso l'installazione è presente un gruppo elettrogeno di emergenza di potenzialità pari a 80 kW, alimentato a gasolio, che si attiva automaticamente in caso d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica dalla rete.

Il gasolio viene utilizzato unicamente per il funzionamento delle trattrici agricole (per le pratiche agronomiche) e per il trasporto degli effluenti zootecnici all'impianto di codigestione, nonché per l'alimentazione del gruppo elettrogeno.

Il gasolio viene stoccato in due cisterne fuori terra in ferro, omologate, ciascuna di capacità pari a 5.000 litri (una cisterna è dedicata al gasolio agricolo ed una al gasolio per autotrazione). Il gruppo elettrogeno ha un proprio serbatoio di accumulo, annesso all'apparecchiatura.

L'energia termica è utilizzata per il riscaldamento dei capannoni occupati dai pulcini, durante le prime settimane di accrescimento, mediante cappe radianti alimentate a GPL. Sono presenti 20 cappe con potenzialità di targa pari a 20 KW/cad, per un totale massimo di 400 KW, alimentate a GPL, escluse pertanto dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il GPL è stoccato in due serbatoi fuori terra da 3.000 litri e 5.000 litri.

I capannoni sono isolati termicamente mediante:

- una pavimentazione di battuto di cemento e 3 centimetri di polistirolo;
- muri laterali con pareti di mattoni con intercapedine arricchita di pannello di polistirolo estruso di 6 centimetri;
- un tetto costituito da pannelli in fibrocemento all'esterno e pannello di polistirolo estruso di 6 centimetri all'interno del fabbricato.

Nella seguente tabella si riportano i consumi energetici della categoria di allevamento polli da carne:

Anno	Presenza media capi	Consumo gasolio	Consumo energia elettrica	Consumo energia termica da GPL _e	Consumi specifici elettrici	Consumi specifici termici [
2021	56.749	1.000 l (trasporto effluenti) 150 l (gruppo elettrogeno)	66,78 MWh	180,20 MWh	4,67 Wh/capo/giorno	12,60 Wh/capo/giorno

I consumi specifici sono allineati a quelli riportati nel BREF 2017 e nel D.M. 29/01/2007.

Emissioni in atmosfera



Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalle fasi di stabulazione e spandimento.

I 5 ricoveri di allevamento presentano tutti sistemi di ventilazione forzata. Attualmente, l'aria entra all'interno dei ricoveri mediante feritoie poste sui lati lunghi dei capannoni e viene espulsa per depressione dalle ventole poste sul colmo del tetto. Ogni ricovero è dotato di n. 11 ventole ciascuna della portata pari a 33.000 m³/h, per un numero totale complessivo pari a 55 ventole.

Il mangime è acquistato da ditte terze e stoccato in appositi silos presso l'allevamento.

Alla fine del ciclo di allevamento, viene effettuata la pulizia e la disinfezione delle strutture, con prodotti privi di aldeidi.

Le emissioni derivanti dall'allevamento nella configurazione futura sono state calcolate utilizzando il software BAT-Tool del CRPA, che effettua altresì un confronto con il sistema di riferimento. Nel programma di calcolo sono stati considerati 69.725 polli da carne. I risultati sono riportati nelle tabelle che seguono:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	3,42	1,74	-	3,70	8,86
CH ₄					1,39

Rispetto al sistema di riferimento, il Gestore ha stimato una riduzione delle emissioni di NH₃ dell'55% circa.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'installazione viene prelevata da acquedotto.

Il fabbisogno idrico dell'allevamento è quasi esclusivamente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali. In parte minore, viene utilizzata per il lavaggio delle strutture di allevamento e per i servizi igienici.

Nella seguente tabella si riportano i consumi energetici a partire dalla modifica della categoria di allevamento da riproduttori a polli da carne:

Anno	Consumo idrico (mc/anno)	Consumo idrico SPECIFICO (l/capo/ciclo)
2021	8.903	9,97

I consumi specifici dichiarati dal Gestore, negli anni di vigenza dell'AIA, sono allineati ai livelli BREF.

Scarichi acque reflue

All'interno di ogni capannone è presente un locale ad uso spogliatoio, doccia e WC per il personale addetto ed i visitatori. Le **acque reflue domestiche** prodotte presso il sito e provenienti dai servizi igienici sono trattate in n. 5 fosse *Imhoff* per poi essere scaricate in n. 4 trincee drenanti.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, il gestore ha presentato, a corredo dell'istanza, idoneo piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e



delle acque di lavaggio delle aree esterne, completo di planimetria e relazione tecnica in conformità al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R.

In proposito, il Gestore ha evidenziato quanto segue:

- non sono presenti opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia;
- non sono presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori: le acque piovane ricadenti sull'allevamento s'infiltrano nel suolo circostante;
- non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture;
- le uniche superfici impermeabilizzate scoperte sono quelle poste nell'area antistante i ricoveri ove, in occasione dello scarico dei pulcini o del carico degli animali destinati alla macellazione, si verifica un imbrattamento con residui di deiezioni. In tal caso, tali aree vengono accuratamente spazzate immediatamente al termine delle operazioni ed i residui raccolti riportati all'interno dei ricoveri;
- nessuna area esterna viene lavata.

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte in apposito disciplinare aziendale, che costituisce parte del piano adottato.

Emissioni sonore

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Neive inserisce in classe III - "Aree di tipo misto" l'area del complesso IPPC.

Non si segnalano accostamenti critici nelle vicinanze dell'impianto. A breve distanza dall'allevamento sono presenti alcune abitazioni rurali, anch'esse inserite in classe III, ed un'area artigianale inserita in classe VI, con fasce cuscinetto di classe V e IV.

La Ditta ha presentato gli esiti del monitoraggio acustico effettuato nelle date 31/03/2015 e 02/04/2015, in entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno), in ottemperanza alla prescrizione dell'AIA, da cui non emergono criticità.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "estremamente elevato" (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata dal Decreto ministeriale n. 104 del 15/04/2019, presentando apposita documentazione datata 28/10/2019, trasmessa unitamente alla documentazione di riesame.



In esito alle suddette valutazioni, **il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.**

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili **-BAT Conclusions-** pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I sul decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell'allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina o fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Saranno applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza è disponibile anche un protocollo in remoto che avvisa di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.
BAT 2: buona gestione - BAT 2 a - BAT 2 b - BAT 2 c - BAT 2 d	SI	Bat 2a: il sito è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; la gestione è funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.



BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 2 e		<p>Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi in quanto non sono previste opere di stoccaggio per effluenti ed utilizzo di olii minerali.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.</p>
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d	SI	<p>Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta -N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo.</p> <p>Bat 3c, d: la dieta è integrata con amminoacidi sintetici in modo da evitare carenze nel profilo degli amminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità. Totale azoto escreto kg/posto animale/anno < 0,60</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4 a, - BAT 4 b, - BAT 4 c	SI	<p>Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>Bat 4b, c: nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente. Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno < 0,25.</p>
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c	SI	<p>Bat 5a: vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto.</p> <p>Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite.</p>



BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
<ul style="list-style-type: none"> - BAT 5d - BAT 5e 		<p>Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione.</p> <p>Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua.</p> <p>Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.</p>
<p>BAT 5: uso efficiente dell'acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 5f 	NO	<p>Bat 5f: non applicabile.</p>
<p>BAT 8: uso efficiente dell'energia</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d 	SI	<p>Bat 8 a, b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori con consumo di energia specifico basso, minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate. I sistemi di ventilazione non hanno subito modifiche rispetto a quanto autorizzato in precedenza.</p> <p>Bat 8c: utilizzo per ogni fabbricato di materiale isolante.</p> <p>Bat 8d: utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a neon. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile.</p>
<p>BAT 8: uso efficiente dell'energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g - BAT 8h 	NO	<p>Bat 8e, f, g: non applicate per utilizzo delle precedenti BAT.</p> <p>Bat 8h: utilizzo di ventilazione forzata in tutti i capannoni.</p>
<p>BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore</p>	NO	<p>Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.</p>
<p>BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAT 10 a, - BAT 10 b, - BAT 10 c- - BAT 10d - BAT 10e 	SI	<p>Bat 10a: la Ditta indica che sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali recettori sensibili.</p> <p>Bat 10b: le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato, in quanto posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da limitare il movimento dei veicoli nel sito.</p> <p>Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle</p>



BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.</p> <p>Bat 10d: utilizzo di ventilatori ad alta efficienza e collocazione di pompe e compressori in locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate.</p> <p>Bat 10e: qualsivoglia futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impatto acustico.</p>
BAT 10: prevenire/ridurre le emissioni di rumore - BAT 10f	NO	Bat 10f: la Ditta non ritiene necessaria la realizzazione di barriere fonoassorbenti.
BAT 11: emissioni di polveri - Bat 11a	SI	Bat 11a: utilizzo di lettiera data da lolla di riso che non risulta essere polverulenta; fresatura della lettiera; applicazione di alimentazione ad libitum; operazioni di rimozioni lettiera con fabbricati chiusi.
BAT 11: emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	Bat 11b,c: non applicate
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: la ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13g	SI	<p>Bat 13a: la Ditta comunica che è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili.</p> <p>Bat 13b: mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche.</p> <p>Bat 13g: in occasione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento sarà garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore.</p>
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f	NO	<p>Bat 13c: non viene fatto un confronto con la tecnica in questione in quanto la Ditta indica che l'impianto si trova in area distante dai recettori posti sottovento rispetto alla direzione dei venti prevalenti della zona.</p> <p>Bat 13d: non applicata.</p> <p>Bat 13e: non è prevista la realizzazione di strutture di stoccaggio effluenti in loco.</p> <p>Bat 13f: non applicata (non sono previsti impianti di trattamento degli effluenti in loco).</p>
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di	NO	Bat 14a, b, c: l'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento



BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido		poiché la stessa è allontanata a fine ciclo, stoccata ed utilizzata presso l'impianto di codigestione e/o immediatamente utilizzata in agricoltura e/o ceduta a terzi. La concimaia a servizio dell'impianto di codigestione è dotata di copertura
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	NO	Bat 15a, b, c, d: non risulta necessario stoccare l'effluente solido in loco in quanto avviato ad impianto di codigestione dotato di concimaia coperta. Bat 15e: cessione completa della pollina ad impianto di codigestione e/o immediatamente utilizzata in agricoltura e/o ceduta a terzi.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame BAT 16 a, b, c	NO	Bat 16: non si prevede la produzione di liquame data la tipologia di stabulazione utilizzata.
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti	NO	Bat 19: non si presume il trattamento in loco degli effluenti zootecnici.
BAT 20: spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20g - BAT 20h	SI	In occasione di utilizzo agronomico degli effluenti: Bat 20a: verrà effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette. Bat 20b: mantenimento di distanza sufficiente fra i campi oggetto di intervento e le zone in cui vi fosse rischio di deflusso nelle acque e proprietà limitrofe. Bat 20c: attenzione ad evitare spandimenti se si riscontrasse un rischio significativo di deflusso. Bat 20d: attenzione alle esigenze in azoto e fosforo delle colture interessate. Bat 20e: piano di sincronizzazione delle attività di spandimento degli effluenti con la domanda di nutrienti delle colture. Bat 20f: piano di controllo dei terreni interessati. Bat 20g: carico e trasporto degli effluenti in condizioni ottimali in modo tale da evitare perdite. Bat 20h: controllo periodico dei mezzi adibiti al trasporto e spandimento degli effluenti zootecnici.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo	NO	Bat 21: non si riscontra la produzione di liquame.



BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
spandimento agronomico degli effluenti zootecnici		
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Bat 22: in occasione di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici gli stessi saranno utilizzati mediante spandiletame a disco posteriore ed incorporati nel suolo il più presto possibile, entro le 4 ore
BAT 23: calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca dell'intero processo rispetto al sistema di riferimento	SI	Bat 23: La Ditta ritiene che non sia possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca dal momento che le tecniche utilizzate in allevamento per l'intero processo risultano essere BAT. Rispetto al sistema di riferimento, la Ditta ha stimato una riduzione del 55% delle emissioni di NH ₃
BAT 32: ridurre le emissioni in ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne - BAT 32 a - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne	SI	Bat 32a: i capannoni sono dotati di ventilazione forzata. Il pavimento è pieno in cemento e interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; ogni fabbricato è dotato di sistema di controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco. BAT-AEL: si garantisce il rispetto riguardante l'emissione di kg NH ₃ /posto animale/anno calcolato in: - 0,05 per il capannone 1 - 0,05 per il capannone 2 - 0,05 per il capannone 3 - 0,05 per il capannone 4 - 0,05 per il capannone 5
BAT 32: ridurre le emissioni in ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne - BAT 32 b - BAT 32 c; - BAT 32 d; - BAT 32 e; - BAT 32 f	NO	Bat 32b: non pertinente. Bat 32c: i capannoni non sono muniti di ventilazione naturale. Bat 32d, e, f: non pertinenti.

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.



- 1) **Per la pollina direttamente utilizzata in agricoltura da parte del Gestore**, in merito all'incorporazione nel suolo, alla luce di quanto previsto dalle BAT *Conclusions* e di quanto riportato nella Posizione Tecnica di ARPA PIEMONTE, prot. n. 113961 del 27/12/2018, si ritiene di prescrivere che **l'interramento debba essere normalmente effettuato entro 4 ore**.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento di pollame da carne**. La potenzialità di allevamento autorizzata, è pari a **69.725 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna *"Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT"*, di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al precedente capitolo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*. La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche della consistenza e/o delle categorie animali - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda a - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;



- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale**; il recapito indicato nell'Anagrafe Agricola: Tel. 3356284295; in caso di variazione del predetto recapito, dev'essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto; in alternativa, presso l'accesso all'installazione, deve essere indicato il recapito telefonico utile per la reperibilità;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) la pollina estratta dai ricoveri dev'essere immediatamente caricata su mezzi di trasporto, senza ricorrere a cumuli temporanei sui piazzali;



- 4) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 5) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 6) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento entro 4 ore.** Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 7) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti

Quadro emissivo

STABILIMENTO: ENER AVI SOC. AGRICOLA SRL– Sede operativa in Neive, Via Valledoglio, 5/c				
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1 – D5	n. 5 RICOVERI DI ALLEVAMENTO POLLAME DA CARNE Emissione aria da finestrate laterali – n. 32 per ogni capannone e ventole estrattrici – n. 11 per ogni capannone ciascuna della portata pari a 33.000 Nm ³ /h ciascuna	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA LETTIERA INTEGRALE ESTESA A TUTTA LA SUPERFICIE DEI CAPANNONI ABBEVERATOI ANTISPRECO RETI SULLE VENTOLE DI ESTRAZIONE ARIA RIMOZIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO CON SISTEMA DI VENTILAZIONE SPENTO DISINFEZIONE CON PRODOTTI PRIVI DI ALDEIDI
D6	SPANDIMENTO POLLINA	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄	SPANDIMENTO CON SPANDILETAME A DISCO POSTERIORE INTERRAMENTO ENTRO 4 ORE
D7	SILOS STOCCAGGIO MANGIME	SFIATI	POLVERI TOTALI	BOTOLA DI CARICO APERTA UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO
E1	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (potenzialità pari a 80 kW, alimentato a gasolio)	EMISSIONI CONVOGLIATE DA CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE V, ALL. 4, PARTE I	
E2-E3	n. 2 SERBATOI DI STOCCAGGIO GASOLIO (di capacità pari a 5.000 litri ciascuno)	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	



Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Neive (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2005) e sue successive varianti.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 9) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 10) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 11) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 12) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 4

N° Scarico finale ¹	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ²	Portata media di scarico (mc/anno)	Estremi catastali	Recettore ³	Descrizione	Limiti di emissione
S1 Cod. CN0000668	Servizi igienici e spogliatoi	Periodico	5 (dato stimato)	Foglio 7 Particella n. 6	SSU	n. 4 Trincee drenanti di scarico, previo trattamento delle acque nere provenienti dai cinque capannoni in n. 5 fosse Imhoff	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 1
S2 Cod. CN0000669	Servizi igienici e spogliatoi	Periodico	5 (dato stimato)				
S3 Cod. CN0000670	Servizi igienici e spogliatoi	Periodico	5 (dato stimato)				
S4 Cod. CN0000671	Servizi igienici e spogliatoi	Periodico	5 (dato stimato)				

¹ Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

² Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

³ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).



Autorizzazione Integrata Ambientale

RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

ENER AVI SOC. AGRICOLA SRL

Neive, Via Valledoglio, 5/c

ALLEGATO TECNICO 2

Sommario

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	5
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)	7
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	8
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore).....	9
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	10
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	11



PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale di terreno interessato dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazione di spandimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari.	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Produzione di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Giornaliera	Rilevazione giornaliera. Evidenziare l'energia prodotta e quella ceduta alla rete nazionale. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Evidenziare autoconsumo ed assorbimento da rete. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta discontinua	litri o m ³			Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m ³	Lettura misuratore di portata/volume	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi a doppia coppetta	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA